



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

COMUNE DI CADONEGHE
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI
DI NATURA ECONOMICA SOCIO-ASSISTENZIALE**

A
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.
N. 33 DEL 08.04.2014
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

- Art. 1. Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Finalità generali e settori di intervento
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Requisiti di accesso
- Art. 5 Nucleo familiare
- Art. 6 Definizione Situazione Economica
- Art. 7 Intervento economico a carattere continuativo
- Art. 8 Contributo economico straordinario
- Art. 9 - Controlli
- Art. 10 - Procedimento amministrativo
- Art. 11 - Entrata in vigore

Art.1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento intende assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e il miglior impiego delle risorse destinate alla prevenzione, al superamento ed alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e di famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, mancanza di autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della costituzione.

2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per gli interventi di natura economica da erogarsi a favore di persone singole e nuclei familiari.

Art. 2 Finalità generali e settori di intervento

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero dell'autonomia.

2. Gli interventi previsti dal presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i cittadini. Pertanto, anche ai fini della loro quantificazione, essi vanno posti in relazione alle altre risorse rese disponibili dal sistema integrato dei servizi e che contribuiscono, seppure in forma indiretta, al reddito delle famiglie e o dei singoli.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Cadoneghe che si trovino in condizioni di marginalità, povertà e vulnerabilità.

2. Gli interventi economici si intendono assegnati alla famiglia e, pertanto, eventuali istanze presentate da un singolo componente sono valutate nel quadro generale della situazione economica familiare.

3. Potranno altresì essere concessi i benefici previsti dal presente regolamento in favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, temporaneo e di emergenza, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 Requisiti di accesso

1. L'accesso agli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento, è subordinato al possesso di requisiti specifici come di seguito definiti e documentati da certificazione ISEE e da autocertificazione riportante ogni altra entrata, a qualsivoglia titolo percepita.

Art. 5 Nucleo familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 30.5.1989 n. 223, secondo il quale "per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Art. 6 Definizione Situazione Economica

1. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, il reddito del nucleo familiare è quello risultante dalla dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per l'ammissione agli interventi economici di cui al presente Regolamento.

2. I richiedenti sono tenuti, altresì, a dichiarare ogni altra entrata percepita, anche sotto forma agevolazione o esenzione.

3. Qualora, durante il corso della validità della certificazione ISEE presentata, si verificano cambiamenti alle condizioni ivi documentate, i richiedenti possono presentare dichiarazioni e documentazioni per eventuale aggiornamento della valutazione.
4. La presentazione delle documentazioni di cui ai commi precedenti costituisce requisito essenziale per accedere agli interventi di natura economica.

Art. 7 Intervento economico a carattere continuativo

1. L'intervento, ai sensi del c.1, art. 2 del presente Regolamento è uno strumento di supporto alla famiglia che si trovi in una condizione reddituale tale da non poter provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari.
2. L'intervento è determinato sulla base di progetto individualizzato che dispone anche la sua durata, di norma in mesi 6.
3. Il progetto individualizzato è orientato al recupero dell'autosufficienza economica, evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. I contenuti del progetto individualizzato (obiettivi, tempi, modalità, impegni) sono concordati tra il Servizio Sociale e la famiglia richiedente, e possono essere formalizzati e sottoscritti dai richiedenti stessi. In caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, l'intervento economico può essere sospeso o revocato.
4. La soglia massima di accesso all'intervento è costituita dall'importo pari alla pensione minima INPS per tredici mensilità, moltiplicata per la scala di equivalenza in relazione al numero di componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 1 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
5. La quantificazione dell'importo massimo erogabile è stabilita annualmente dalla Giunta sulla base delle risorse disponibili.

Art. 8 Contributo economico straordinario

1. L'intervento economico straordinario è finalizzato al superamento di situazioni che richiedono un onere economico che la famiglia non è in grado di affrontare con risorse proprie. Esso è incompatibile con l'intervento economico di cui all'art. 7 e costituisce un supporto una tantum, di norma non ripetibile nell'arco dello stesso anno solare.
2. L'importo massimo erogabile è stabilito annualmente dalla Giunta sulla base delle risorse disponibili.
3. Le spese saranno ammesse secondo specifica progettualità del Servizio sociale.
4. Ogni spesa dovrà essere adeguatamente documentata.

Art.9 - Controlli

1. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede in via ordinaria ad ogni più opportuna verifica della veridicità dei dati di cui alle autocertificazioni prodotte dai richiedenti in sede di presa in carico, comprese le eventuali azioni di rivalsa, fatta salva ogni altra eventuale conseguenza sotto il profilo penale, per ogni contributo indebitamente percepito.

Art.10 - Procedimento amministrativo

1. L'istanza, presentata dalla famiglia tramite modulo apposito, è valutata dal Servizio Sociale che assicura l'eventuale assistenza necessaria alla sua compilazione e procede alla verifica dei requisiti di accesso.
2. Il Servizio sociale ai fini della proposta delle risorse da utilizzare, procede alla valutazione delle risorse proprie, dirette o indirette, di cui beneficia la famiglia. Il Servizio sociale provvede, ove valutato necessario, all'elaborazione di un progetto individualizzato di intervento, comprensivo della durata, degli impegni assunti dalla famiglia richiedente e dei termini di verifica, individuando le misure da assumere in caso di inadempienza.
3. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art.4.
4. Le domande, sottoscritte dagli interessati o dagli aventi titolo, sono corredate, ove ritenuto necessario da relazione del Servizio Sociale, in relazione alla tipologia di intervento.

5. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini d'istituto, in conformità con le normativa sulla privacy.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art.1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento intende assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e il miglior impiego delle risorse destinate alla prevenzione, al superamento ed alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e di famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, mancanza di autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della costituzione.

2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per gli interventi di natura economica da erogarsi a favore di persone singole e nuclei familiari.

Art. 2 Finalità generali e settori di intervento

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero dell'autonomia.

2. Gli interventi previsti dal presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i cittadini. Pertanto, anche ai fini della loro quantificazione, essi vanno posti in relazione alle altre risorse rese disponibili dal sistema integrato dei servizi e che contribuiscono, seppure in forma indiretta, al reddito delle famiglie e o dei singoli.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Cadoneghe che si trovino in condizioni di marginalità, povertà e vulnerabilità.

2. Gli interventi economici si intendono assegnati alla famiglia e, pertanto, eventuali istanze presentate da un singolo componente sono valutate nel quadro generale della situazione economica familiare.

3. Potranno altresì essere concessi i benefici previsti dal presente regolamento in favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, temporaneo e di emergenza, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 Requisiti di accesso

1. L'accesso agli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento, è subordinato al possesso di requisiti specifici come di seguito definiti e documentati da certificazione ISEE e da autocertificazione riportante ogni altra entrata, a qualsivoglia titolo percepita.

Art. 5 Nucleo familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 30.5.1989 n. 223, secondo il quale "per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Art. 6 Definizione Situazione Economica

1. Ai sensi del ~~D.P.C.M.~~ del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, il reddito del nucleo familiare è quello risultante dalla dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per l'ammissione agli interventi economici di cui al presente Regolamento.

2. I richiedenti sono tenuti, altresì, a dichiarare ogni altra entrata percepita, anche sotto forma agevolazione o esenzione.